



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 12/04/2012

COMUNE DI VIESTE

Occupazione d'urgenza e indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 1.. del 11/01/2011 con la quale è stato approvato l'Accordo di Programma sottoscritto tra il Sindaco di Vieste e il Presidente della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 34 del T.U.E.L., per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) denominato "Rione Casette" - zona Chiesiola, progetto relativo alla realizzazione delle infrastrutture", con dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste.

RICHIAMATA Inoltre la delibera di G.M.n. 229 del 01/12/2011 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo delle infrastrutture finanziate con fondi del P.O. FESR 2007/2013 nell'ambito del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) denominato "Rione Casette" - zona Chiesiola -

DATO ATTO che sussistono i presupposti per disporre l'occupazione anticipata e la determinazione urgente dell'indennità, come previsti dall'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D.Lgs. n. 302/2002

VISTO

1. Che con la stessa delibera di Consiglio Comunale n.1 del 11/01/2011 è stato approvato il vincolo preordinato all'espropriazione;
2. Che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in anni cinque a far data dal 24/02/2011, data di pubblicazione dell'Accordo di Programma sul BURP n.29 del 24/02/2011;

VISTA l'urgenza di pervenire all'occupazione degli immobili, in quanto finalizzata alla realizzazione dei lavori delle infrastrutture del PIRP - per le quali vi sono tempi ristretti per utilizzare il finanziamento pubblico concesso dalla Regione Puglia nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 AsseVII - Linea d'intervento 7.1 - Azione 7.1.2".

VISTO le note con le quali si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ai proprietari dei suoli espropriandi - indicate nella tabella successiva-

ACCERTATO che i terreni sono ubicati all'interno di zona Cr ed E2 del PRG vigente;

VISTO che l'indennità provvisoria complessiva è fissata in euro 37.893,00 giusto piano particellare di esproprio allegato alla richiamata delibera di G.M. n 229 del 01/12/2011 per i seguenti compendi immobiliari;

VISTA la relazione tecnica predisposta dal Progettista Ing. Di Rodi Girolamo per la determinazione dell'indennità provvisoria, riportata nella Tav. 17 del Progetto Esecutivo delle infrastrutture del PIRP

DATO ATTO che l'avvio dei lavori riveste carattere d'urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l'indennità di esproprio e che dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili occorrenti;

VISTO l'art.22 bis del D.P.R. 327/01;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 327/01 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n.° 302, ed in particolare gli articoli n.° 22-bis e 22 e Legge n.° 244/07 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.

DETERMINA

In via provvisoria ai sensi dell'art. 22-bis del T.U., l'indennità di espropriazione e occupazione spettante ai proprietari dei beni necessari alla esecuzione dei lavori del progetto denominato "Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) denominato "Rione Casette" - zona Chiesiola - Progetto esecutivo delle infrastrutture e come di seguito riportato:

DECRETA

Art. 1

L'occupazione d'urgenza anticipata dei beni immobili siti nel Comune di VIESTE, in Località "Chiesiola", ai sensi dell'art. 22 bis c.1 del T.U., distinti catastalmente al foglio di mappa e con le particelle sopra elencate; Dando atto che, ai sensi dell'art. 22 - bis c. 4 del T.U., l'esecuzione del DECRETO di OCCUPAZIONE D'URGENZA ai fini della immissione nel possesso e relativo verbale di consistenza sarà effettuato il GIORNO 29 Marzo 2012 dalle ore 9,30 e seguenti, dai tecnici Comunali Arch. La Tosa Giuseppe e Ing. Ragno Vincenzo; lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 22 bis c. 6, perderà efficacia qualora non venga emanato il DECRETO di ESPROPRIO nel termine fissato in anni 5 (cinque) dalla efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità, come in premessa indicato.

Art. 2

Alle operazioni di immissione in possesso potranno partecipare i titolari dei diritti reali o personali sul bene in oggetto, lo stato di consistenza ed il verbale d'immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni non dipendenti dall'Autorità espropriante. Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001. L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

Art. 3

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un'indennità di occupazione per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua, così come disposto dall'art. 50 del T.U.

Art. 4

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione, in tal caso, la loro dichiarazione scritta è irrevocabile; Nel caso di accettazione ai sensi dell'art. 20 c. 13, al proprietario spetta l'importo di cui all'art. 45 c. 2 del T.U. approvato con DPR 327/2001. Ai sensi dell'art. 20 c. 14 nel caso di rifiuto dell'indennità, l'autorità espropriante deposita, entro trenta giorni, presso la Cassa DD.PP., la somma senza la maggiorazione del 10%; Effettuato il deposito l'Autorità espropriante emetterà il decreto di esproprio, procedendo altresì a norma dell'art. 21 del T.U. per la determinazione definitiva dell'indennità. Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti. In caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. Ai proprietari che abbiano condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui all'art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002. Da precisare che il saldo dell'indennità accettata verrà corrisposta solo a presentazione da parte del proprietario della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena proprietà del bene con le modalità di cui all'art. 20 c. 8 del T.U.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

Qualora l'area sia utilizzata a scopi agricoli al proprietario diretto coltivatore e ai fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, spetta, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.P.R. n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato come determinato dalla competente Commissione Provinciale Espropri. Il fondo deve essere direttamente coltivato, da parte dei soggetti richiamati, da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 l'indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriando ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all'indennità come sopra determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell'ente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 8

All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d'imposta di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001.

Art. 9

Si rammenta che la S.V. è tenuta a comunicare ai sensi di legge eventuali variazioni di proprietà o comproprietà eventualmente intervenute rispetto alle visure catastali come riportate negli allegati facenti parte integrante del presente decreto, mediante idonea documentazione dei registri immobiliari o attestazioni notarili, aggiornati alla data odierna;

Art. 10

Di provvedere a pubblicare il presente decreto all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune www.comunedivieste.it, e per estratto sul B.U.R P. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'art. 53 T.U. entro 60 gg dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato, entro 120 gg dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizionale del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi dell'art. 53 e 54 del T.U.

Vieste, li 05.03.2012

Il Dirigente

Ing. Antonio Chionchio

Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

Appalti